

CASS. PEN., SS.UU., 26 FEBBRAIO 2026 (24 APRILE 2026), N. 14860

QUESTIONE CONTROVERSA

« Se, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca sia inoppugnabile oppure possa essere contestato mediante incidente di esecuzione ovvero attraverso ricorso alla corte d'appello o in cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 ».

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cost., artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117; CEDU, art. 6; Prot. Addiz. CEDU, art. 1; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 10 e 27; legge 17 ottobre, n. 161, art. 6

SOLUZIONE ADOTTATA

«Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione. Sospende il presente procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale».

* Consigliere della Corte di cassazione